

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

È costituita, l'associazione denominata: "VentiVenti APS" di seguito, in breve, "associazione", con sede legale in Morbegno Via Forestale n. 22.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermi gli obblighi di comunicazione a cui l'Associazione è tenuta in virtù di disposizioni normative, e può essere deliberato dal Consiglio direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e persegue i principi di sostenibilità indicati nel manifesto dal titolo: "Sostenibilità: le Condizioni di Sistema", che costituisce parte integrante del presente Statuto (Allegato 1).

In particolare, intende:

- Promuovere e diffondere cultura, principi, competenze e pratiche per lo sviluppo sostenibile;
- Favorire l'adozione di pratiche e politiche ambientali, sociali e di sviluppo economico integrate – in modo particolare nella Provincia di Sondrio – tese a rafforzare l'economia locale;
- Favorire la crescita di un turismo sostenibile;
- Creare le condizioni ideali per una partecipazione diffusa alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi dell'Associazione;
- Diffondere conoscenza e sviluppo di competenze inerenti il tema della sostenibilità, in modo particolare per i giovani, studenti e formatori;
- Sostenere azioni volte a diminuire le emissioni nocive, una delle maggiori cause del riscaldamento globale;
- Ricercare, sostenere e promuovere best practices, anche attraverso l'individuazione di partners nazionali e internazionali

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare l'associazione si propone di occuparsi di:

- Sviluppo di network (collaborazione con soggetti e istituzioni, nazionali e internazionali pubblico/privato/privato sociale, ecc.)
- Erogazione di servizi formativi (educazione ambientale, alla sostenibilità, sociale, ecc. rivolti a scuole, cittadini, imprese, Terzo Settore, ecc.)
- Ideazione e organizzazione di incontri, seminari, convegni, workshop, ecc.
- Ideazione, realizzazione ed erogazione di attività di comunicazione (portale informatico, editoria, new media, radio, TV, produzione documenti video, libri, manuali, ecc.)
- Ricerca scientifica e attivazione di borse di studio anche in collaborazione con soggetti già presenti e deputati allo scopo
- Ideazione e realizzazione di sportelli informativi territoriali
- Organizzazione e partecipazione a fiere/manifestazioni
- Azioni e iniziative di Fund Raising
- Organizzazione di viaggi di apprendimento Italia/estero
- Ideazione e sviluppo di progetti di responsabilità sociale per istituzioni, enti profit e non profit
- Ideazione e realizzazione di progetti di mobilità sostenibile
- Istituzione di premi di Laurea e implementazione di azioni (per esempio facilitare la partecipazione a master specifici, ecc.) rivolte a giovani studenti con lo scopo di svilupparne le competenze sulle materie inerenti lo sviluppo sostenibile
- Promuovere la capacità di intervento delle attività agricole e zootecniche in particolar modo nelle azioni di tutela e valorizzazione del territorio
- Ideazione, sviluppo, realizzazione e gestione di progetti mirati a:
 - Diffondere la cultura del risparmio e della efficienza radicale nell'uso dell'energia e delle risorse
 - Ridurre emissioni nocive, in modo particolare attraverso il calcolo ed iniziative per la riduzione delle emissioni di gas che causano effetto serra (Green House Gas - GHG)
 - Favorire la diffusione e l'utilizzo di fonti rinnovabili da parte di privati e imprese o Incentivare politiche di acquisto verdi o Sviluppo progetti bioedilizia (certificazione energetica, audit energetici, ecc.) Incentivare politiche di differenziazione e progressiva riduzione della produzione di rifiuti
 - Incentivare la diffusione di illuminazione pubblico/privata a basso consumo o Incentivare e implementare pratiche di filiera alimentare corta e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle disposizioni normative citate all'art. 1

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

Possono presentare domanda di adesione all'associazione tutte le persone che ne condividano i principi ispiratori ed i fini istituzionali ed intendano impegnarsi a perseguirli.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione alla associazione è presentata al consiglio direttivo, che delibera nel corso della prima riunione utile, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo per

- comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali o che danneggino l'Associazione
- inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti degli organi associativi;
- mancato compimento dell'attività concordata senza giustificato motivo o preavviso;
- morosità nel pagamento delle quote associative, protratta per sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario (organo da eleggersi facoltativamente);
- il Tesoriere (organo da eleggersi facoltativamente);
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo da eleggersi facoltativamente);

– il Collegio di Garanzia (organo da eleggersi facoltativamente).

Tutte le cariche associative sono elettive. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Delle cariche di Segretario e Tesoriere può anche essere titolare la stessa persona.

Tutte le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi sia presso la sede associativa che altrove.

In caso di dimissioni o esclusione e per ogni altro motivo di cessazione dall'incarico, eventuali sostituzioni sono effettuate in base alla graduatoria dei non eletti e sottoposte all'approvazione dell'assemblea, che decide nel corso della prima riunione utile. I sostituti decadono con i componenti già in carica.

Qualora cessi dall'incarico, per qualsiasi motivo, il Revisore unico dei conti o la maggioranza dei componenti di un organo collegiale, dovranno essere indette nuove elezioni.

Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11 – Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art.12 – Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria discute e delibera su:

- a) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli fra i propri associati;
- b) Elezione e revoca, quando previsto dalla legge, dei componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approvazione del rendiconto economico-finanziario e la relazione sull'attività svolta;
- d) Approvazione del programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) Approvazione dell'ammontare del contributo associativo e i relativi termini di pagamento;
- f) Approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) Approvazione, in seconda istanza, dell'esclusione dei soci, ove non sia stato eletto il Collegio di Garanzia;
- h) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art.13 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, ed eventualmente mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art.14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art.15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di 13 (tredici) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art.16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- c) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- e) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- n) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art.17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio viene convocato almeno otto giorni prima della data della riunione comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art.18 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo al proprio interno e dura in carica 3 (tre) esercizi. Può essere rieletto.

Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo

c) in caso di necessità ed urgenza motivate, compie i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso Consiglio, per la ratifica, nel corso della prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ad aderenti, terzi, pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.19 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci, del Registro dei verbali dell'assemblea, del Registro dei verbali del Consiglio Direttivo e di atti, documenti e registri la cui tenuta non sia demandata al Tesoriere. Assicura idonea pubblicità di atti, documenti e registri associativi.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione; cura tenuta ed aggiornamento di atti, documenti e registri contabili. Può disporre della firma sociale e rappresentare l'Associazione nei confronti dei terzi esclusivamente in relazione alle funzioni delle quali è titolare ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare al Tesoriere la redazione della bozza del rendiconto economico-finanziario.

Art.20 – Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art.21 – Collegio dei garanti

L'Assemblea ha facoltà di eleggere un Collegio di Garanzia costituito da tre componenti, rieleggibili, scelti anche tra non aderenti. La carica di Garante ha durata di 3 (tre) anni ed è incompatibile con quella di Consigliere e Revisore. Qualora l'assemblea elegga il Collegio, ad esso deve essere devoluta ogni controversia tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione — ivi comprese le controversie relative all'esclusione — o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio giudica secondo equità e la sua decisione non è impugnabile presso altri organi associativi.

Art.22 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art.23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art.24 – Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.25 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanati.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi e deve essere indicato l'importo delle quote sociali.

Art.26 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Morbegno, 26 settembre 2020



Il Presidente



Il Segretario